

APPALTI - REQUISITI DI ORDINE GENERALE - INFORMATIVA ANTIMAFIA - PRESUPPOSTI - RISULTANZE INVESTIGATIVE PENALI - AUTONOMA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PREFETTURA - LIMITI

In sede di interdittiva antimafia la autonoma valutazione da parte della Prefettura di stralci delle risultanze investigative penali e della motivazione dei relativi provvedimenti giurisdizionali, in modo difforme rispetto alla magistratura penale, è operazione delicata, anche alla luce del *ne bis in idem* per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e soprattutto dell'esigenza di coerenza interna dell'ordinamento giuridico, che non può considerare talune condotte penalmente irrilevanti e al contempo rilevanti in un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento che per i suoi dirompenti effetti ben può definirsi parapenale; pertanto, siffatta operazione di autonoma e difforme valutazione, da parte della Prefettura, delle risultanze investigative penali richiede sempre un attento vaglio del giudice amministrativo.

CGA Sicilia, Sez. Giurisdizionale, Decreto n. 544/2021

Publicato il 03/08/2021

N. 00544/2021 REG.PROV.CAU.

N. [REDACTED]/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Starvaggi, Antonietta Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED], Ministero dell'interno, [REDACTED]

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale [REDACTED]

[REDACTED], resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che:

- nei limiti della sommaria cognizione della presente fase il provvedimento impugnato presenta taluni elementi di contraddittorietà e inattualità, facendo riferimento

(i) a denunce penali mai sfociate in condanne del ricorrente,

(ii) al rapporto parentale con due fratelli che risultano tuttavia essere collaboratori di giustizia, e non risulta dimostrato da parte del provvedimento impugnato che soggetti che hanno la qualità di collaboratori di giustizia conservino la qualità di soggetto mafioso in grado di permeare l'attività imprenditoriale del congiunto,

(iii) a vicende, per come riportate in atti di indagine penale, risalenti nel tempo;

- la autonoma valutazione da parte della Prefettura di stralci delle risultanze investigative penali e della motivazione dei relativi provvedimenti giurisdizionali, in modo difforme rispetto alla magistratura penale, è operazione delicata, anche alla luce del *ne bis in idem* per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e soprattutto dell'esigenza di coerenza interna dell'ordinamento giuridico, che non può considerare talune condotte penalmente irrilevanti e al

contempo rilevanti in un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento che per i suoi dirompenti effetti ben può definirsi parapenale; sicché siffatta operazione di autonoma e difforme valutazione, da parte della Prefettura, delle risultanze investigative penali richiede sempre un attento vaglio del Collegio;

- l'unico residuo elemento, non a caso l'unico valorizzato dal Tar nell'ordinanza di rigetto, vale a dire la frequentazione con tale -OMISSIS-, oltre ai dubbi sulla sua attualità, andrebbe comunque rivalutato quanto alla sua efficacia causale autonoma nel giudizio di prognosi di permeabilità mafiosa, una volta che gli altri elementi concausali vengano considerati non pertinenti;

Ritenuto che nelle more di un vaglio collegiale delle plurime e complesse questioni che la causa pone, il bilanciamento dei contrapposti interessi può avvenire mediante una sospensione ad effetti limitati dei provvedimenti impugnati, nei termini che seguono:

restano consentite le attività imprenditoriali connesse alla concessione balneare;

resta inibita la eventuale erogazione di finanziamenti pubblici (la cui esistenza in atto non è peraltro chiara, alla luce dell'atto di appello).

P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell'8 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante e le altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo il giorno 3 agosto 2021.

Il Presidente
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.